

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

35040 - Provincia di Padova

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI - ART. 12 LEGGE 241/1990

SETTORE SPORTIVO

Criterio generale

Effettiva promozione della pratica sportiva intesa come educazione civile e sociale; ciò non esclude la fase agonistica insita nello sport.

L'attività comunque deve sempre essere proposta da associazioni, comitati ed enti.

Criteri specifici

1) Le associazioni, comitati ed enti con le proprie attività sportive non devono perseguire scopi di lucro anche se possono domandare agli aderenti (soci e/o partecipanti) quote a titolo di adesione e/o rimborso spese.

2) Avranno precedenza quelle associazioni, comitati ed enti affiliati al CONI e a Federazioni Nazionali delle discipline sportive interessate tenendo conto del numero dei partecipanti alle varie attività, dell'interesse che l'attività stessa assume nell'ambito della comunità.

Modalità

I contributi vengono assegnati su istanza del legale rappresentante da trasmettere al Comune corredate dalla seguente documentazione:

- relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- programma di previsione e relativo bilancio;
- rendicontazione riferita all'anno precedente l'istanza;
- comunicazione di responsabili preposti all'organizzazione dell'associazione, comitato ed ente con eventuali indicazioni del numero degli aderenti e/o soci.

SETTORE CULTURALE E FOLCLORISTICO

Criterio generale

Le associazioni, comitati ed enti che promuovono attività culturali, folcloristiche e popolari devono tendere a coinvolgere e far partecipare la comunità a tali propositi in modo che la programmazione non sia occasionale ma duratura e finalizzata, per quanto possibile, allo sviluppo civile, culturale ed educativo della persona.

Criteri specifici

- Le associazioni, i comitati ed enti con le attività culturali folcloristiche e popolari non devono perseguire scopi di lucro ma solamente al reperimento delle risorse economiche necessarie a garantire l'organizzazione delle proprie manifestazioni e la necessaria operatività dei propri organi preposti alle stesse.
- Saranno tenute in considerazione, per i contributi e il sostegno, la qualità degli spettacoli e festeggiamenti proposti, la loro consistenza finanziaria, la tradizione storica, la partecipazione della gente e l'effettivo interesse e corrispondenza di tali proposte culturali, folcloristiche e popolari nei confronti della comunità, incoraggiando anche nuove iniziative.

Modalità

I contributi vengono assegnati su istanza del legale rappresentante da trasmettere al Comune corredata dalla seguente documentazione:

- relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- programma di previsione e relativo bilancio;
- rendicontazione riferita all'anno precedente l'istanza;
- comunicazione dei responsabili preposti all'organizzazione dell'associazione, comitato ed ente con eventuale indicazione del numero degli aderenti e/o partecipanti.

SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE

Criteri generali

E' necessario fare riferimento alle Leggi Regionali 55/82 e 22/89 nelle quali sono fissati i criteri con cui uniformare le attività attribuite al Comune. Esse si estrinsecano nelle seguenti finalità:

- valorizzazione e tutela della famiglia, come organizzatore di statuto, ruoli ed età differenti;
- contenimento del disagio e promozione di opportunità di benessere individuale e collettivo;
- ricerca di nuove frontiere di progettualità e solidarietà sociale per affrontare la complessità del cambiamento.

Per ottenere questa complessa finalità è opportuno attenersi a norme generali che costituiscono le forme di garanzie degli utenti e cioè:

- salvaguardare la dignità, l'autonomia e la personalità degli utenti, nonché assicurare loro idonee forme di informazione;
- assicurare il diritto degli utenti alla riservatezza;
- promuovere idonee forme di partecipazione o di consultazione agli utenti e loro familiari negli organismi di gestione dei servizi.

L'individuazione degli utenti, destinatari degli interventi nel presente settore trova fondamento nell'art. 7 della Legge Regionale 20 luglio 1989, n. 22 che afferma:

"Tutti i cittadini, nonché gli apolidi residenti nel Veneto possono fruire dei servizi, delle prestazioni e degli interventi socio - assistenziali.

Sono altresì ammessi a fruire dei suddetti servizi gli stranieri e gli apolidi che si trovino nel territorio regionale e fino al possibile rientro nella comunità di provenienza anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a Stati per i quali sussista trattamento di reciprocità.

Agli utenti e alle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti può essere richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni, secondo criteri stabiliti dalle normative e dalle direttive regionali in relazione alle condizioni economiche dei soggetti e alla rilevanza sociale delle prestazioni. Deve comunque essere garantito agli utenti la conservazione di una quota delle pensioni dei redditi tale che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali e familiari".

Criteri specifici

1) Assistenza domiciliare

Questo servizio è rivolto principalmente, se non esclusivamente, a persone che oggettivamente non possono accudire normalmente e con adeguata autosufficienza alla propria persona e al proprio ambiente di vita.

- Sarà data precedenza a chi vive da sola, a chi seppure non in solitudine versa in stato di malattia.

- L'assistenza inoltre sarà differenziata in funzione dei reali bisogni e di norma essa è finalizzata non a creare ulteriori necessità di interventi assistenziali ma a rimuovere, se possibile, lo stato di bisogno, coinvolgendo i familiari se esistono e/o le persone che volontariamente si mettono a disposizione.

- Annualmente sarà predisposto un progetto obiettivo attraverso il quale si tenderà a raggiungere scopi specifici indirizzati, a seconda delle priorità, alla terza età, ai minori, agli handicappati, disagiati e alle persone coinvolte a vario titolo nella spirale della tossicodipendenza.

Modalità

- L'individuazione dell'utenza avviene in vari modi. Lo strumento principale è l'istanza scritta dell'interessato o dei parenti più prossimi nonché persone diverse; può avvenire anche per segnalazioni e per conoscenza diretta.

- E' comunque sempre necessario documentare, per quanto possibile l'istanza, nel modo seguente:

- copia denuncia dei redditi - mod. 740 e/o Mod. 101, in caso di mancanza fotocopia libretto di pensione;
- dichiarazione del medico curante attestante le necessità fisiche e/o lo stato di infermità.

Qualora non fosse possibile produrre la su indicate documentazione sarà predisposta preliminarmente un'indagine atta ad accertare lo stato di bisogno e/o indigenza.

2) Minimo Vitale - Fondo sociale per equo canone - ex ECA

Gli interventi che si possono attuare in questa area sono di natura economica e tendono non a risolvere il problema finanziario dei beneficiari ma solamente a concorrere in parte ad alleviare il disagio e la precarietà della situazione.

A seconda delle problematiche che man mano si presentano potranno essere privilegiati, in base ad oggettivi stati di profondo disagio, singole persone e/o nuclei familiari.

Considerate le esigue risorse finanziarie trasferite al riguardo dalla Regione e le non rosee possibilità del bilancio comunale, si è comunque in grado di intervenire in forme e modi non del tutto confacenti alle effettive necessità.

Va puntualizzato che in linea di principio gli interventi devono riguardare stati di indigenza, da intendersi però non nei limiti reddituali come indicato del D.M. del 20 maggio 1989, n. 17^o, all'art. 1 che disciplina l'esenzione del ticket.

La determinazione di indigenza è problematica ai fini dell'erogazione di contributi in questa area, in quanto lo stato di precarietà economica può dipendere da fattori culturali, sociali e caratteriali. In linea generale comunque si fa riferimento per l'individuazione dello stato di indigenza ad un reddito complessivo pro capite pari a quello previsto per le

pensioni sociali in vigore dal 1° gennaio (L. 3.603.600 annue) e i successivi adeguamenti.

Modalità

Tutti gli interventi devono essere preceduti da un'attenta istruttoria, attivata a seguito di apposita istanza.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- copia denuncia redditi - mod. 740 e/o mod. 101, in mancanza fotocopia libretto di pensione se esiste, e/o dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alla situazione reddituale;
- certificato di stato di famiglia;
- illustrazione dello stato di bisogno finanziario.

L'amministrazione Comunale ad integrazione delle notizie così acquisite, può disporre ulteriori indagini ed informazioni al fine di meglio conoscere le reali situazioni di bisogno.

3) Contributi a favore di immigrati - emigrati - per soggiorni climatici - L.R. 31/1985 modificata da L.R. 26/1986

Criteri generali

Gli interventi che si possono attuare in questa area esulano dallo stato di indigenza, in senso stretto, e sono finalizzati a promuovere una maggiore socializzazione ed un più organico inserimento di persone che pur godendo di un sufficiente reddito non sempre sono in grado di usufruire e apprezzare le possibilità offerte dal ritmo del vivere moderno.

Dal punto di vista scolastico poi gli interventi tendono, secondo le indicazioni della L.R. 31/1985:

- "ad agevolare il compito educativo delle famiglie;
- "favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico",
- "rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere ai vari gradi dell'istruzione e della formazione professionale".

I destinatari di tali interventi che possono essere individuali e generali sono:

a) gli alunni delle scuole istituite dallo Stato e di quelle legalmente riconosciute ed istituite senza scopo di lucro, da Enti e/o gruppi di cittadini, riferite alla fascia della scuola elementare e media dell'obbligo, della scuola media superiore, artistica, musicale, nonché gli alunni delle scuole materne non statali;

b) gli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale di base ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 59".

Modalità

Tutti i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

- copia della denuncia dei redditi - mod. 740 e mod 101 di tutti i componenti il nucleo familiare; in mancanza copia del libretto di pensione;
- certificato di stato di famiglia;

- ogni altra documentazione che si ritiene utile ad illustrare l'istanza stessa.

Per quanto attiene alla Scuola Materna la documentazione da presentare è:

- copia conto consuntivo anno precedente;
- copia bilancio di previsione;
- relazione.-

